

Testo per esteso delle Osservazioni della Assemblea della CRUI dell'11 Dicembre 2003  
in merito allo

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente  
*“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,  
approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  
3 novembre 1999, n. 509”*

Nel parere espresso all'unanimità il 23 settembre 2003 la CRUI chiedeva che le misure correttive fossero finalizzate ad aumentare la flessibilità e a semplificare la gestione del sistema senza obbligare ad intervenire nuovamente sulla struttura degli ordinamenti dei corsi di studio. Il Ministro Moratti aveva dato ampia assicurazione di ciò nella lettera al Presidente della CRUI del 17 aprile 2003 e all'Assemblea della CRUI del 23 settembre 2003.

Lo schema ora prodotto disattende invece gravemente quelle stesse indicazioni, introducendo elementi di rigidità, riducendo, anziché valorizzare, l'autonomia degli Atenei, impoverendone senza ragione l'offerta formativa, sia pure prospettando anche parziali soluzioni accettabili (ad esempio l'art. 3 nella nuova formulazione appare risolvere la dicotomia tra formazione scientifica di base e formazione professionalizzante, ma è nel contempo ambiguo<sup>1</sup>).

### **CLASSI DI LAUREA E AUTONOMIA**

La CRUI denuncia innanzitutto l'assenza di una chiara indicazione relativa alle Classi di laurea e di Laurea magistrale contestuale alle proposte di modifica del decreto n. 509. Ricorda come il Ministro abbia più volte ribadito di non dar corso al decreto di modifica delle Classi di laurea senza averne preventivamente discusso con la CRUI ed averne acquisito il motivato parere in proposito. Chiede con forza che non si dia corso alla decretazione di modifica del 509 prima che sia presentata dallo stesso Ministro la proposta di modifica del decreto sulle Classi di laurea.

La CRUI ribadisce che in assenza di ciò ci sarà il rischio concreto di veder compromessa la programmazione seria ed efficace delle attività didattiche per il prossimo anno accademico. Non si può non ricordare infatti, a questo proposito, che le lauree specialistiche sono già partite quest'anno (sia pure con un numero ancora ridotto di iscritti) e che non è pensabile iniziare un nuovo anno senza disporre per tempo di un chiaro quadro di riferimento al riguardo.

La CRUI ritiene in particolare che l'intervento del Ministero contrasti con l'autonomia delle Università sia in ordine alla scelta dei modi e dei tempi della decretazione relativa alle Classi di laurea, che, per conseguenza, alla definizione delle quantità di crediti comuni a lauree appartenenti alla stessa Classe (art. 4, comma 2; art. 10, commi 2, 4 e 5; art. 11 comma 7 lettera a<sup>2</sup>).

---

<sup>1</sup> Resta da chiarire il significato di “attività professionali regolamentate”: se si tratti di professioni regolamentate con albi o da ordini o se si tratti soltanto di quelle cui è destinato il corso professionalizzante.

<sup>2</sup> La formulazione è rimasta immutata rispetto alla versione 16/4/03. L'intero comma è poco chiaro e fuorviante: riferendosi ai criteri di accesso alla Laurea - prescrive che “gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni ...” secondo criteri stabiliti nei regolamenti didattici di ateneo”. Bisogna chiarire che cosa si intende per corsi di base comune: se l'immatricolazione è indifferenziata ad una classe – creando di

Qualora infatti le indicazioni delle percentuali di crediti<sup>3</sup> vincolati (art. 10, commi 2 e 4), rispettivamente "non inferiore al 50 per cento" per le lauree e "non inferiore al 40 per cento" per le lauree magistrali, non fossero frutto di un refuso o di un errore materiale (dovendosi rettammente intendere, anziché "non inferiore", "non superiore"), verrebbe a cadere qualsiasi garanzia rispetto ai decreti relativi alle Classi di laurea e di laurea magistrale che potrebbero ampliare ad libitum i vincoli rispetto all'autonomia delle singole sedi.

La CRUI pone inoltre l'accento su ulteriori elementi introdotti dallo schema di decreto e in particolare:

- sulla riserva, quand'anche misurata sul 50% rispetto al totale, dei crediti da destinare alle attività didattiche di base e caratterizzanti dei corsi di laurea con l'ulteriore vincolo che detta riserva sia riferita non all'insieme degli ambiti disciplinari previsti ma a ciascuno di essi<sup>4</sup>;

- sull'obbligo di prevedere attività didattiche comuni per un minimo di 60 crediti per i corsi di laurea della medesima Classe o di gruppi affini;

- sulla obbligatorietà di collocare il conseguimento di tali crediti al primo anno.

Tali misure, se confrontate con quanto previsto dal decreto attualmente in vigore, comporterebbero infatti una sostanziale e non semplice revisione degli ordinamenti in vigore, in palese contraddizione con gli impegni a suo tempo assunti dal Ministro.

## **MASTER UNIVERSITARI**

La CRUI non può non esprimere estremo sconcerto per l'abolizione dei Master universitari di primo e di secondo livello, introdotti dal DM n. 509/1999, contrariamente a quanto assicurato dal Ministro Moratti nella lettera del 17 aprile 2003. L'abolizione è solo apparentemente collegata alla nuova e opportuna denominazione del corso di laurea specialistico. In realtà tale cancellazione elimina dal decreto un titolo di studio che attualmente ha valore legale e lo sostituisce con semplici corsi di formazione permanente e ricorrente, senza l'obbligo di un minimo significativo di crediti, al termine dei quali verranno rilasciati solo attestati (e non titoli) di crediti formativi universitari. Considerata l'esperienza positiva in corso in molte Università, l'accoglienza straordinaria che i Master hanno avuto dal mercato del lavoro, la CRUI chiede il ripristino del titolo dopo corsi strutturati per crediti e durata sul precedente modello, cambiandogli semplicemente nome.

---

fatto una sorta di laurea "di classe" obbligatoria - l'ateneo avrebbe molte difficoltà ad individuare in modo preciso la scelta degli studenti rispetto alle Lauree attivate, generando problemi anche nella rilevazione dei dati. Il timore è confermato dal fatto che gli stessi regolamenti didattici di ateneo dovranno stabilire un anno comune per tutti i corsi di Laurea della stessa classe (o affini). Se con questo si vuole limitare la proliferazione di corsi non differenziati tra loro, ciò viene risolto dai Decreti ministeriali, determinando il numero minimo di crediti che differenziano i corsi di studio (Art. 10, comma 3).

Inoltre, presumibilmente anche i crediti assegnati alle attività formative previste dall'art. 10 comma 5 lettera b (attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare) dovranno presumibilmente essere riferiti a settori scientifico-disciplinari nel loro complesso per poterne indicati crediti e attività (che sembrano essere insegnamenti).

3 A proposito dei crediti si sottolinea che l'art. 5 è migliorato rispetto alla versione del 16.4.03 (come suggerito dalla CRUI). È stato modificato il termine "impegno" in "impegno complessivo", che meglio rispecchia il significato del credito formativo. Inoltre è stato opportunamente ripristinato il comma 3, che stabilisce la quota dell'impegno orario dedicato allo studio individuale. Tuttavia la forma in cui ora ricompare, che rinvia alla normativa autonoma degli Atenei, non attenua la preoccupazione sulle difficoltà di comparazione tra corsi diversi che generano difficoltà nella mobilità degli studenti.

4 La CRUI concordava sul fatto che i Decreti Ministeriali stabilissero solo attività di base e caratterizzanti ma proponeva come massimo dei CFU impegnati il 50%; il testo dell'articolo dice il contrario e il contrario dell'interpretazione che di questo stesso testo dà l'Ufficio legislativo.

La CRUI sottolineava e sottolinea che la reale portata della nuova norma sarà valutabile solo quando saranno disponibili gli stessi Decreti Ministeriali.

Il “Master”, nella sua diffusa attuazione, può limitare la proliferazione della “laurea magistralis” e si sta mostrando come efficace strumento di relazione con il territorio e le istituzioni. Non vanno infine dimenticati a questo proposito:

- a) l’impegno delle Regioni nell’ambito dei fondi strutturali UE
- b) gli accordi internazionali per attivare reti di Università europee ai fini del rilascio del titolo attuale
- c) l’interesse crescente a sostegno dei Master da parte del Ministero delle attività produttive.

La CRUI sollecita pertanto una immediata riconsiderazione del problema, recuperando una precedente formulazione dello schema ministeriale (maggio 2003), che prevedeva “il potenziamento dei corsi di Master per consentire ai laureati triennali con percorso applicativo di approfondire la specializzazione anche al fine di evitare la proliferazione degli indirizzi specialistici”.

Viene svincolato, come previsto, il percorso della LM da quello della Laurea. Le motivazioni sono state ritenute valide anche dal CUN e sono tutto sommato ragionevoli<sup>5</sup>.

### **IMPATTO SU ORGANIZZAZIONE E STUDENTI**

Considerato che le modifiche<sup>6</sup> proposte dal Ministero sembrano confermare nella sostanza l’impostazione della riforma, sembra opportuno sottolineare che sarebbe preferibile che lo stesso Ministero limitasse i suoi interventi sul piano normativo e sostenesse le Università nel processo di valutazione dell’andamento della riforma, nella correzione e nella penalizzazione delle distorsioni, nonché nel reperimento di risorse per sostenere l’applicazione di quella parte della riforma che sta prendendo avvio.

La CRUI ritiene opportuno ricordare, una volta di più, il rilevante impegno organizzativo e culturale che il mondo universitario ha sostenuto e sta sostenendo nella fase, ancora in corso, di applicazione della riforma. Un impegno che, oltre a comportare la modifica di regolamenti e norme, ha comportato e comporta una profonda mutazione a livello di organizzazione e metodologia della didattica.

Non sembra infine opportuno dimenticare gli studenti; la riforma li ha messi in una condizione difficile; sono ancora necessari almeno due anni per darle un respiro adeguato. Non appare inoltre facile spiegare agli studenti che sono state abolite le qualifiche accademiche di dottore e dottore magistrale senza indicarne una possibile sostituzione.

---

<sup>5</sup> Si è allargata - in nome della flessibilità - la possibilità di accesso alla Laurea magistrale anche da diplomi universitari triennali (titoli ISEF, etc. art. 6, comma 2).

<sup>6</sup> L’assicurazione che il nuovo testo intende “graduare nel tempo senza imposizioni di termini perentori, diversamente da come è avvenuto con il DM 509, l’adozione dei provvedimenti da parte delle università per le modifiche ordinamentali e dei regolamenti didattici di ateneo” non appare confermata dal fatto che il comma in cui sono essi sono previsti è il medesimo della 509 in cui erano perentori.